



Centro Provinciale Istruzione Adulti

CPIA 1 – Livorno
www.cpia1livorno.edu.it



Tel: 0586/409013 C.F. 90036110493 C.U.U. UFNSAZ

limm10100g@istruzione.it limm10100g@pec.istruzione.it



Circolare n. 30
del 14/10/2019

A tutto il personale docente e ATA

Oggetto: vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

Si portano all'attenzione delle SS.LL precise indicazioni sul tema della vigilanza degli studenti e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti, sui collaboratori scolastici e sui responsabili di sede/plesso.

NORME GENERALI

Considerato che:

- in base all'**art. 2047 del codice civile** *"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*;
- in base all'**art. 2048 del codice civile** *"il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"* ;
- l'**art. 2048**, comma 3 del codice civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico della scuola in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una *"culpa in vigilando"*, di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di *"non aver potuto impedire il fatto"* che l'alunno ha compiuto su se stesso o su terzi;
- in base a giurisprudenza consolidata, il personale insegnante delle scuole sia *private* che *pubbliche* rientra nella nozione dei cosiddetti "*precettori*" di cui all'**art. 2048**, comma 2 del codice civile; Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell'**art. 28 della Costituzione** *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.
- sulla scuola incombe un generale **dovere di vigilanza sugli studenti** che ha inizio dal momento iniziale dell'affidamento e termina solo quando alla suddetta vigilanza si sostituisca quella dei genitori o di altri soggetti delegati (dai genitori) all'accompagnamento al termine delle attività scolastiche nei modi previsti dalla normativa vigente;



Centro Provinciale Istruzione Adulti

CPIA 1 – Livorno
www.cpia1livorno.edu.it



Tel: 0586/409013 C.F. 90036110493 C.U.U. UFNSAZ

limm10100g@istruzione.it limm10100g@pec.istruzione.it



- in base al **Dlgs 30 marzo 2001, n. 165**, il Dirigente Scolastico ha precisi obblighi organizzativi relativi all'amministrazione e al controllo dell'attività svolta degli operatori scolastici;
 - in base all'art. 29, comma 5 del CCNL 2006-2009, i docenti sono tenuti all'accoglienza e alla vigilanza dei propri alunni: a tale scopo devono *"trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*;
 - il personale scolastico è tenuto, tra gli altri obblighi, ad accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi **immediatamente** antecedenti e successivi all'orario delle lezioni e durante la ricreazione e il pasto nelle mense scolastiche;
 - la Corte di Cassazione Cass., sent. n.12424/98; n. 13125/97; Cass. n. 1623/94; n. 6937/93; n. 5424/86 ha chiarito quali debbano essere le modalità con le quali l'istituto scolastico debba esercitare la vigilanza sugli allievi ossia: l'uso della opportuna diligenza e attenzione richiesta non solo dall'età, ma anche dallo sviluppo psicofisico del minore: in altre parole la **sorveglianza sugli studenti deve essere inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione**, cosicché più si avvicini l'età del pieno discernimento, meno occorrerà la continua presenza degli insegnanti; la necessità che la vigilanza parta dal primo momento in cui lo studente viene affidato alla scuola sino a quando ad essa si sostituisca quella dei genitori.
- Sebbene queste indicazioni sembrano riferirsi a Istituti scolastici diurni (Istituti comprensivi, Circoli didattici, Istituti d'Istruzione Superiore ecc), giova ricordare che anche al CPIA sono iscritti studenti/corsisti non maggiorenni, dai quindici anni in su. Oltre a questi si possono trovare in classe anche situazioni particolari, che vanno tenute debitamente in considerazione.

Considerata, dunque, la Responsabilità dei docenti (a questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile) secondo cui:

- l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno;
- la responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:
 - risulta essere presente al momento dell'evento;
 - dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
- l'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Per gli studenti minorenni e per quegli studenti che presentino particolari caratteristiche



Centro Provinciale Istruzione Adulti

CPIA 1 – Livorno
www.cpia1livorno.edu.it



Tel: 0586/409013 C.F. 90036110493 C.U.U. UFNSAZ

limm10100g@istruzione.it limm10100g@pec.istruzione.it



SI DISPONE QUANTO SEGUE:

VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE

Il responsabile di sede si accerterà, con l'aiuto del collaboratore scolastico, dell'arrivo in tutte le classi dei colleghi. In caso di assenza o ritardo, disporrà la vigilanza degli studenti da parte del personale docente, preferendo l'utilizzazione di docenti non impegnati in attività frontale e, in caso di necessità, affidare gli studenti minorenni al collaboratore scolastico, in attesa dell'arrivo del sostituto. Offrire al responsabile di sede la massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa del suo arrivo o dell'arrivo del sostituto. L'obbligo di vigilanza sugli studenti prevale su tutte le esigenze.

VIGILANZA IN CASO DI ALLONTANAMENTO (valido per tutti gli studenti)

L'insegnante non può lasciare la classe, nemmeno temporaneamente, se non per motivi gravi e dopo aver affidato al collaboratore la vigilanza sugli studenti.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- devono essere prontamente scoraggiati negli studenti tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
- permettere la pausa ed il consumo di una merenda in classe vigilati dall'insegnante in servizio;
- durante l'intervallo gli studenti non dovranno comunque recarsi ai servizi tutti insieme;
- per nessuna ragione, durante tutto l'orario di apertura della scuola, permettere l'ingresso di estranei nelle classi.

VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE/ VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Si raccomanda l'uso del buon senso e del rispetto della normativa sulla sicurezza anche per quanto riguarda tutti gli studenti/corsisti.

VIGILANZA A SEGUITO DI USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE PER RECARSÌ AI SERVIZI

I docenti concedono agli studenti l'uscita dalla classe, al di fuori dell'orario dell'intervallo programmato, soltanto in caso di assoluta necessità, avvisando il collaboratore scolastico,



Centro Provinciale Istruzione Adulti

CPIA 1 – Livorno
www.cpia1livorno.edu.it



Tel: 0586/409013 C.F. 90036110493 C.U.U. UFNSAZ

limm10100g@istruzione.it limm10100g@pec.istruzione.it



controllandone il rientro, il tempo in cui sono stati fuori e il numero complessivo di uscite nella giornata.

VIGILANZA A SEGUITO DEL CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. E' evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente, solo se impegnato in altra classe, si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà nessuno studente minorenni ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti, liberi, nell'ora successiva alla lezione, non abbandoneranno l'aula, ma aspetteranno il cambio.

I docenti che entrano in servizio a partire dall'ora successiva alla prima, sono tenuti a farsi trovare, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (se presenti)

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli studenti con disabilità (certificazione ai sensi della L. 104/92 presente agli atti della scuola). In nessun caso gli studenti con disabilità vanno lasciati soli e senza vigilanza di una o più delle figure preposte (docente o collaboratore scolastico). I docenti o i collaboratori scolastici accolgono lo studente all'inizio delle lezioni, lo vigileranno costantemente durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze, compreso l'ingresso/uscita a/dai servizi igienici, palestra, laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di rischio e pericolo).

USCITA ANTICIPATA

Si ricorda che lo studente minorenni non può uscire anticipatamente dalle lezioni se non prelevato da un genitore o da chi ne fa le veci. E' ammesso anche l'istituto della delega. Questa potrà essere accordata soltanto a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età. La delega, inoltre, dovrà essere corredata da documento d'identità del delegato e dei genitori o tutori deleganti, firmata in presenza del Dirigente o suo delegato (responsabile di sede o Collaboratore del Dirigente) da entrambi i genitori e per accettazione dal delegato, raccolta dai responsabili di sede e consegnata in segreteria della sede per la conservazione agli atti.

Si ricorda che lo studente verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da parte del genitore o del delegato.



Centro Provinciale Istruzione Adulti

CPIA 1 – Livorno
www.cpia1livorno.edu.it



Tel: 0586/409013 C.F. 90036110493 C.U.U. UFNSAZ

limm10100g@istruzione.it limm10100g@pec.istruzione.it



ULTERIORI INDICAZIONI

Vigilare altresì sull'utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e dell'uscita principale. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici/andragogici, deve essere evitato l'allontanamento temporaneo degli studenti dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici. Non portare gli studenti fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate e deliberate dagli OO.CC. per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci. La sorveglianza dei Docenti si deve estendere anche agli ambienti e ai materiali in dotazione, perché il loro impiego sia non solo sicuro e corretto, ma, prima ancora, educativo. E' importante comunicare tempestivamente ai Responsabili di sede anomalie, pericoli e manomissioni notati negli ambienti e nei materiali scolastici per gli interventi correttivi del caso. Ricordarsi dei protocolli di sicurezza misure anti Covid-19.

DISPOSIZIONI FINALI

I Responsabili di sede si accerteranno che i docenti e i collaboratori scolastici si attengano alle disposizioni impartite. Il DSGA e il Collaboratori di dirigenza ne avranno la supervisione.

Si richiama l'attenzione del Collaboratori di dirigenza, dei responsabili di sede e del DSGA non solo al rispetto delle presenti disposizioni, ma anche alla partecipazione del presente documento al personale neoimpresso e al personale supplente che si avvicinerà nel corso dell'anno scolastico.

Si precisa inoltre che con il termine "pertinenze" si intendono tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico, a partire dal cancello di ingresso

Le presenti direttive integrano, completano e chiariscono quanto previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza. Sono un richiamo a norme già esistenti che è sempre bene rammentare, anche per sensibilizzare tutta la comunità alla consapevolezza del rispetto delle regole necessario in ogni civile convivenza.

Sebbene le presenti direttive siano principalmente riferite agli studenti minorenni, si ricorda che presso il CPIA possono essere iscritti anche alunni maggiorenni che presentano svariate peculiarità. I Responsabili di sede informeranno i docenti e il personale ATA di dette peculiarità, sempre rispettando la normativa sulla privacy e usando il buon senso.

Si prega tutto il personal di tenerlo sempre ben a mente.

Anche nei confronti degli studenti maggiorenni non abbassare mai troppo il livello di attenzione per evitare spiacevoli inconvenienti.

RESTA INTESO CHE LA PRESENTE DIRETTIVA SI INTEGRA AI PROTOCOLLI DI SICUREZZA MISURE ANTI COVID CHE VANNO AD OGNI MODO RISPETTATI.



Centro Provinciale Istruzione Adulti

CPIA 1 – Livorno
www.cpia1livorno.edu.it



Tel: 0586/409013 C.F. 90036110493 C.U.U. UFNSAZ

limm10100g@istruzione.it limm10100g@pec.istruzione.it



Tali direttive potrebbero essere aggiornate nel corso dell'anno scolastico.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Edoardo Fedeli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993